



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha recepito nell'ordinamento italiano le principali disposizioni di derivazione internazionale in materia di contrasto alla corruzione. Con tale intervento normativo è stata introdotta, per la prima volta nel sistema giuridico nazionale, la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinati illeciti penali commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, ovvero di una sua articolazione dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Tale responsabilità è estesa anche a coloro che esercitano, anche solo di fatto, poteri di gestione e controllo, nonché ai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

La responsabilità dell'ente si configura come aggiuntiva e concorrente rispetto a quella della persona fisica autrice materiale della condotta criminosa. L'estensione del regime sanzionatorio intende, in tal modo, coinvolgere anche le organizzazioni che abbiano tratto un interesse o un vantaggio dall'attività illecita posta in essere.

Affinché l'ente possa essere ritenuto sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, oltre alla commissione di uno dei cosiddetti reati presupposto, è necessario che ricorrano ulteriori e specifici criteri di imputazione della responsabilità, che consentano di stabilire il nesso tra l'illecito penale e la struttura organizzativa dell'ente medesimo.

Il primo criterio "oggettivo" è rappresentato dal dato che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.

Sul punto si differenziano: a) i soggetti in "posizione apicale", cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso. Si tratta di persone che effettivamente hanno un potere autonomo decisionale in nome e per conto dell'ente; sono, altresì, assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate; b) i soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali; rientrano in questa

categoria i dipendenti e quei coloro i quali, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali; c) soggetti terzi non appartenenti al personale dell'ente che agiscono in nome, per conto e/o nell'interesse dell'ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal dato che il reato debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

E' sufficiente la presenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro: l'interesse sussiste ove l'autore del reato abbia agito con l'intenzione di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato effettivamente conseguito; il "vantaggio" sussiste ove l'ente abbia tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero.

Sul punto, tale responsabilità si basa su determinati presupposti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- b) l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- c) l'ente deve avere la sede principale nel territorio dello Stato italiano.

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 contempla, altresì, l'ipotesi di tentativo di commissione del reato presupposto. In tali circostanze, qualora la condotta delittuosa si concreti in una forma meramente tentata, le sanzioni pecuniarie — in relazione al loro ammontare — e le sanzioni interdittive — con riguardo alla loro durata — subiscono una riduzione compresa tra un terzo e la metà.

L'art. 26 del medesimo Decreto prevede, inoltre, che l'ente non sia assoggettato ad alcuna sanzione qualora intervenga in modo spontaneo ed efficace per impedire la realizzazione dell'azione o dell'evento illecito. Tale previsione riconosce, pertanto, rilievo alla condotta di ravvedimento operoso dell'organizzazione, idonea a neutralizzare le conseguenze dannose del tentativo di reato.

Il Decreto disciplina, altresì, la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di modificazioni soggettive o organizzative, quali trasformazione, fusione, scissione o cessione d'azienda. Ai

sensi dell'art. 28 del Decreto, in caso di trasformazione dell'ente, permane la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione è divenuta efficace, garantendo così la continuità degli obblighi e delle conseguenze giuridiche derivanti dalle condotte pregresse.

Il nuovo ente sarà, dunque, destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione ex art. 29 del Decreto, l'ente risultante dalla fusione anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione.

Se essa è avvenuta in un momento antecedente alla conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice valuterà le condizioni economiche dell'ente originario.

Nel caso di scissione ex art. 30 del Decreto, rimane la responsabilità in capo all'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso, nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive si applicano all'ente in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Ove la scissione sia avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice valuterà le condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla scissione.

Se trattasi di cessione o di conferimento dell'azienda, così come sancito dall'art.33 del Decreto, nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era, comunque, a conoscenza.

2. II MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE COME ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Al fine di ottenere la c.d. "efficacia esimente", il contenuto del Modello deve rispondere alle seguenti necessità: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto; prevedere specifici protocolli e procedure diretti a prevenire la commissione di illeciti; programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire; individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla suddetta responsabilità qualora l'Ente dimostri che: a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione; d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

3. CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

In tema di specifiche caratteristiche del Modello, il Decreto si limita unicamente a disciplinare alcuni principi generali senza fornirne, però caratteristiche specifiche.

Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- è efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato commesso;

- è effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

In ordine all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli interni diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- sia previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- siano previste, in base alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare senza ritardo situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano importanti mutamenti dell'assetto aziendale, ovvero cambi la normativa di riferimento, quando, a titolo esemplificativo, siano introdotti nuovi reati presupposto.

4. I DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente documento è destinato:

- a coloro che svolgono, anche soltanto di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;
- a tutti gli organi sociali;
- ai dipendenti della Società;
- a chiunque collabori con la Società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato;
- a coloro che operano su mandato o per conto della Società o che agiscono nell'interesse della Società.

Tali soggetti sono obbligati a rispettare le disposizioni contenute nel Modello e nelle sue procedure di attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che derivano dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi atto non conforme alla legge, alle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche ove si fosse realizzato nell'interesse della Società o con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

5. FINALITA' DEL MODELLO

La Società, attraverso l'adozione del Modello, aderisce al Decreto, nonchè intende migliorare e rendere quanto più efficienti possibile il sistema di controllo interno già esistente.

Obiettivo primario è istituire un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, mirato a prevenire, ove concretamente fattibile, la commissione di reati presupposto.

Il Modello andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla trasparenza, alla onestà ed alla legalità.

Il presente documento si propone, inoltre:

- di dare un'adeguata informazione ai dipendenti, relativamente alle attività che comportano il rischio commissione reati, a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto;
- di diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, atteso che la Società condanna espressamente ogni azione non conforme a legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- di attuare ogni misura necessaria per ridurre il più possibile il rischio di commissione di reati, valorizzando i presidi in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

6. MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Il Modello è stato lavorato valutando l'attività della Società concretamente svolta, della sua natura e dimensioni, nonchè della sua organizzazione.

Il presente documento verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione dell'assetto societario e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare, nonché in base alla evoluzione normativa.

La Società ha effettuato un'analisi preliminare del proprio contesto e, successivamente, ha valutato le aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.

Precisamente sono stati oggetto di valutazione: la storia della Società, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema di corporate governance esistente, l'assenza di precedenti contestazioni giudiziarie ai sensi del Decreto, le procedure interne della Società.

Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, la Società ha proceduto pertanto: all'identificazione dei processi e/o attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste;

- all'autovalutazione dei rischi di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, funzionali per la prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;

Si è proceduto, inoltre, ad un lavoro di analisi complessiva dei rischi per tutte le aree aziendali, recuperando e valutando l'attività già svolta per la redazione delle procedure interne.

7. IL CODICE ETICO

La società ha adottato un proprio Codice Etico, da considerarsi parte integrante del seguente documento e ad esso allegato, che recepisce e formalizza i principi ed i valori etico-sociali della Società.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico finalizzato alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza aziendale.

8. DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello e dei suoi aggiornamenti a tutti i dipendenti, agli organi sociali, ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri con i mezzi che verranno di volta in volta ritenuti più opportuni.

La Società attua specifici programmi di formazione, al fine di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti e organi sociali della Società.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria.

La Società si impegna a garantire il costante aggiornamento della formazione dei destinatari del Modello in relazione a modifiche significative dello stesso o del quadro normativo di riferimento.

9. LE SANZIONI

Il D. Lgs. 231/2001 in conseguenza della commissione o tentata commissione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, prevede le seguenti sanzioni:

A) Sanzione pecuniaria (art.10-12 del Decreto).

E' sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile.

Essa viene calcolata attraverso un sistema fondato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo, che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota si stabilisce, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può essere superiore a €103.29,00 se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non

ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo o il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è, comunque, efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

B) Sanzioni interdittive (art.13-17 del Decreto).

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui sia presente almeno una delle seguenti circostanze:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- nell'ipotesi di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono generalmente temporanee, seppur è eccezionalmente contemplata la definitività, con una durata che varia da tre mesi a due anni e hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito.

Qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Magistrato del Pubblico Ministero.

C) La confisca (art. 19 del Decreto)

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

D) La pubblicazione della sentenza di condanna (art.18 del Decreto):

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

Inoltre, in virtù dell'art. 54 del Decreto, il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondato motivo di ritenere che siano assenti ovvero si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Con Legge n. 3 del 2019 il legislatore ha modificato i termini di durata delle misure cautelari: “nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi (...)”.

10. WHISTLEBLOWING

La disciplina in tema Whistleblowing è stata recentemente modificata con la pubblicazione, in data 16 marzo 2023, del D.lgs. 24/2023 recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione” (cd. disciplina Whistleblowing).

La presente normativa ha previsto in capo alle Società che sono dotate di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01, l'obbligo di istituire canali di segnalazione interna (attraverso l'adozione di una piattaforma informatica) idoneo a garantire adeguati standard di sicurezza per tutelare l'identità del segnalante.

Più precisamente, un Modello idoneo alla prevenzione dei reati deve prevedere: uno o più canali che permettano ai soggetti con funzioni dirigenziali e loro sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ex decreto e fondate su elementi di fatto circostanziati e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure siano basate su motivazioni estranee alla segnalazione stessa.

12. LA STORIA DELLA SOCIETÀ'

L'impresa Calabria Calcestruzzi srl è stata fondata nel 1986 dai f.lli Grimoli, terza generazione di una storica azienda familiare che opera nel settore dagli inizi degli anni cinquanta. L'attività, è rivolta a soddisfare le richieste dei clienti, grazie ad una notevole esperienza acquisita (sia nell'estrazione e lavorazione di materiale inerti, nella produzione di

calcestruzzo preconfezionato e di conglomerati bituminosi, sia nella realizzazione di scavi di sbancamento e demolizioni di opere in calcestruzzo armato) ed attraverso la costante attenzione alla qualità in termini di ottimizzazione dei processi produttivi ed organizzativi dei materiali da noi prodotti e nelle lavorazioni da noi eseguite per conto proprio e per conto di terzi. La politica industriale e manageriale dell'Azienda ha dei valori fondanti basati sulla solidità economica e sulla costante capitalizzazione aziendale che, grazie a continui investimenti hanno permesso di diventare impresa leader nel settore. I punti di forza sono: 1. qualità della fornitura grazie alle materie prime di nostra produzione; 2. velocità delle consegne; 3. certificazioni di qualità; 4. assistenza cliente; 5. fornitori qualificati e certificati; 6. parco macchine più che adeguato alle esigenze del mercato edilizio.

Questi i settori di attività: 1. Produzione e vendita di conglomerati cementizi preconfezionati a dosaggio e a resistenza caratteristica (RCK); 2. Produzione e vendita di conglomerati bituminosi tradizionali, drenanti e bitume modificato anti - Skid, e bitumi colorati; 3. Produzione e vendita di inerti di varie pezzature; 4. Movimento terra e noleggio di mezzi industriali; 5. Demolizioni edifici civili e industriali con adeguate attrezzature. 6. Recupero, trattamento e smaltimento rifiuti aventi i seguenti codici CER: • 10.13.11 – 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.08.02 – 17.09.04 (tipologia rifiuti derivanti dell'attività edile e di demolizioni). • 17.03.02 (tipologia rifiuti provenienti dall'attività di fresatura di congl. bit.) • 17.05.04 (tipologia rifiuti terre e rocce da scavo) • 17.05.08 (tipologia rifiuto pietrisco tolto d'opera)

13. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Amministratore Unico nomina l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), privo di compiti operativi e poteri decisionali.

L'OdV è composto da professionisti di comprovata ed adeguata competenza ed esperienza nell'ambito di applicazione del Decreto.

La nomina, i compiti, le attività e il funzionamento dell'OdV, nonché la durata in carica, la revoca, la sostituzione, il funzionamento, sono disciplinati da un apposito Regolamento.

È un organismo dell'ente, così come sancisce l'art. 6 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 321/2001: "il compito di vigilare (...) è affidato ad un organismo dell'ente".

In conformità al Decreto, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: tale requisito è garantito dal posizionamento all'interno della struttura organizzativa come unità di staff ed in una posizione più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire all'Amministratore Unico.
- Professionalità: requisito questo garantito dalle competenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi della Società.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza – e, se nominato decade – colui il quale si trovi in una delle seguenti situazioni:

- relazione di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado, di convivenza in more uxorio, o rapporti di persone che rientrano nella sfera affettiva, con: (a) l'Amministratore Unico; (b) i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, anche di fatto; (c) le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;

- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto “patteggiamento”), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs 231/2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento” a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove uno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro dell'OdV, questi dovrà darne notizia immediata all'Amministratore Unico e decadrà automaticamente dalla carica.

L'Amministratore Unico può revocare l'Organismo in ogni momento per giusta causa, nonché provvedere, con atto motivato, alla sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo e alla nomina di un interim o alla revoca dei poteri.

Costituiscono giusta causa di revoca dell'OdV:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- l'omessa comunicazione all'Amministratore Unico di un conflitto di interessi, anche potenziale;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- un provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs 231/2001;
- una condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento” a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato avrà diritto di richiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

L'OdV potrà recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Amministratore Unico con raccomandata A.R., ovvero a mezzo pec, il quale provvederà a nominare il nuovo componente.

L'Amministratore Unico della Società dovrà approvare e dotare l'Organismo di Vigilanza di un budget di spesa annuale sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello, ivi compresa, se necessario, l'acquisizione di consulenze, il cui utilizzo non è soggetto ad alcun condizionamento da parte della Società.

Per le spese eccedenti il budget definito e per spese straordinarie, l'Organismo di Vigilanza richiede di volta in volta per iscritto l'autorizzazione di spesa all'Amministratore Unico della Società.

Tra i suoi compiti l'organismo di vigilanza ha il dovere di:

- vigilare sull'attuazione del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- verificare la diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- controllare la validità e l'adequatezza del Modello, ossia sulla sua concreta capacità di prevenire i comportamenti sanzionati dal Decreto;
- segnalare all'Amministratore Unico della Società l'opportunità di aggiornare il Modello, ove si riscontrino esigenze di adeguamento in virtù di mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di tali attività, l'Organismo provvederà a coordinarsi e con le funzioni aziendali per il controllo delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato; a verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi dedicati, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo; a verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società; a svolgere o provvedere a far eseguire accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre l'adozione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare; a controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio.

Inoltre, l'OdV, è dotato di una serie di poteri, fra in quali:

- 1 disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano senza ritardo le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali;

- 2 compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute e accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte l'opportunità di avviare una procedura disciplinare;
- 3 accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale ritenuto rilevante per lo svolgimento delle proprie funzioni;

13.1 I flussi informativi nei confronti dell'OdV

L'art. 6, comma 2, lett. d), del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

Tutti i Destinatari del Modello devono informare l'Organismo di ogni violazione del Modello, nonché di tutti i comportamenti o eventi potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

I destinatari del Modello, in particolare, i responsabili delle funzioni aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV eventuali notizie relative alla commissione di fatti - reati.

Nella fattispecie devono senza ritardo essere trasmesse all'OdV le informazioni riguardanti: i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Esponenti Aziendali o gli organi sociali; ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o, comunque, atteggiamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

Più precisamente i flussi informativi sono: **ad evento**, ove si verifichino, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, accessi o ispezioni da parte di organi di Polizia Giudiziaria o infortuni sul luogo di lavoro; notizie relative all'attuazione del Modello ed alle sanzioni che, in conseguenza della mancata osservanza dello stesso, siano state irrogate; atipicità o anomalie riscontrate da parte dei Responsabili di funzione nelle attività di implementazione del Modello; operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità; partecipazione a gare d'appalto ed aggiudicazione delle stesse nonché, in genere, qualsiasi instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.; **periodici**: i Destinatari del Modello dovranno periodicamente comunicare all'OdV le informazioni concernenti attività ricorrenti che potrebbero assumere rilevanza per l'Organismo ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.

Per ciò che concerne i flussi informativi scaturenti dall'Organismo di Vigilanza, lo stesso è tenuto a vigilare sull'adeguatezza ed effettiva osservanza del Modello e sul suo aggiornamento ed è completamente autonomo nell'esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili.

Inoltre, Fermo restando le disposizioni normative ed il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute, esso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

L'OdV provvede a fornire all'Amministratore Unico della Società un'informativa semestrale avente ad oggetto:

- l'attività svolta, con particolare riferimento a quella di verifica sui processi ritenuti sensibili;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni intraprese;
- le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di relazionare direttamente direttamente all'Assemblea dei Soci nel caso di fatti sanzionabili ai sensi del D.Lgs.231 commessi all'Amministratore Unico della Società.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato all'Amministratore Unico della Società in qualsiasi momento a riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività, o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso.

14. SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e), comma 2-bis lett. d) e l'art. 4, lett. b) del Decreto 231, indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello 231, l'adozione di un sistema disciplinare atto a sanzionare possibili violazioni delle misure contemplate nel documento

stesso, nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi, con dolo o colpa, effettui gravi segnalazioni che si rivelano infondate.

Dunque, l'assetto di un adeguato sistema disciplinare rappresenta un presupposto fondamentale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli Enti.

L'adozione di provvedimenti disciplinari esula dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria.

Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo. Per tale motivo è richiesto che i destinatari del Modello siano a conoscenza delle norme contenute nel Modello della Società.

Il presente sistema sanzionatorio deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso C.C.N.L. vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti.

Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall'Organismo di Vigilanza. Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informativa dell'Organismo di Vigilanza.

La tipologia delle sanzioni sarà applicata nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati ed in proporzione alla gravità dei comportamenti illeciti, fermo restando che, in ogni caso, tale atteggiamento non tollerato sarà considerato illecito disciplinare ove sia effettivamente idoneo a produrre danni alla Società. La determinazione del tipo delle sanzioni, così come dell'entità delle stesse sarà comminata a seguito della commissione di infrazioni delle prescrizioni del Modello, ivi compresa la commissione di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231 e deve essere irrogata valutando: l'intenzionalità del comportamento; la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dell'autore in sede di commissione della violazione, specie in relazione alla effettiva possibilità di prevedere l'evento; la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito; la posizione e le mansioni del soggetto all'interno dell'organizzazione aziendale; • eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto; il concorso di più soggetti, in accordo

tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito. Ove con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

I destinatari del Modello hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività definite nel documento stesso.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta, se accertata:

- a) se trattasi di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in riferimento alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2105 c.c. e rientra nel più ampio contesto del potere disciplinare del quale è titolare il datore di lavoro, ai sensi della L. 300/70 (c.d. "Statuto dei lavoratori");
- b) nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- c) nel caso di soggetti esterni, un inadempimento contrattuale legittimante la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Le sanzioni comminate a fronte delle infrazioni commesse, in ogni caso, devono rispettare i principi di gradualità e di proporzionalità, in relazione alla gravità delle violazioni commesse. Tuttavia, ove il fatto per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso, manifesti profili di particolare rilevanza o sia di significativo pregiudizio per la disciplina aziendale, la Società adotterà provvedimenti disciplinari senza tenere conto del principio di gradualità. Le sanzioni ed il relativo iter di applicazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di soggetti destinatari del Modello.

14.1 Sanzioni per i dipendenti

L'inosservanza delle prescrizioni indicate nel Modello, da parte dei lavoratori dipendenti può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei provvedimenti disciplinari stabiliti dal CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori"). Le violazioni, da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinari di cui all'art. 60 del CCNL ("Obblighi del dipendente") danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare:

1. rimprovero verbale: per violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
2. rimprovero scritto: verrà applicata nei casi di violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore; recidiva nelle violazioni comportanti un rimprovero verbale;
3. multa di importo variabile fino ad un massimo di tre ore di retribuzione: oltre nei casi di recidiva nella commissione di illeciti da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata ove, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa mettere in pericolo l'efficacia del Modello;
4. sospensione dal lavoro e della retribuzione sino a tre giorni: verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni procedurali tali da mettere a rischio la Società da responsabilità nei confronti dei terzi;
5. licenziamento con preavviso: nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna e reiterata violazioni di cui al precedente punto;
6. licenziamento senza preavviso: applicata per comportamenti dolosamente e così gravi da non permettere la continuazione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: violazione o elusione del sistema di controllo effettuato con dolo tramite la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione della procedura, violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto 231. In ogni caso, qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui all'ultimo punto, la Società potrà disporre, in attesa del completo accertamento delle violazioni, la sospensione cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a dieci giorni. Ove la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare. Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna

sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la sua difesa.

La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà avvenire per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. Se entro ulteriori cinque giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del lavoratore. La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce. L'irrogazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale, possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

14.2 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti e responsabili delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o della Legge, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato alla categoria a cui appartiene il dirigente o responsabile incolpato.

14.3 Misure nei confronti degli Amministratori

La Società valuta rigorosamente i comportamenti illeciti posti in essere dai propri amministratori, i quali, per il loro ruolo, manifestano l'immagine della Società stessa verso i dipendenti, i clienti, le Istituzioni Pubbliche, le Autorità Amministrative e Giudiziarie.

I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da essere esempio per coloro i quali, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Nel caso specifico di illecito ovvero comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello l'assemblea dei soci dovrà tempestivamente informare l'OdV che potrà assumere tutte le più opportune iniziative.

14.4 Misure nei confronti dei Consulenti

Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti esterni che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Modello, determina la risoluzione del rapporto contrattuale e/ o la revoca dell'incarico professionale: a tal fine, i contratti e gli accordi stipulati con consulenti, collaboratori esterni, partner, ecc. devono contenere la clausola risolutiva espressa a favore della Società in base alla quale ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta, indicate dal Codice Etico e dal presente Modello, ai medesimi soggetti applicabili e tale da comportare anche solo il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs 231/01, dà diritto alla Società di risolvere unilateralmente il contratto, ovvero, in alternativa, di chiedere l'immediato ed esatto adempimento del contratto. La clausola risolutiva espressa dovrà essere controfirmata dal cliente. È in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società.

14.5 Misure nei confronti dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello da parte dell'OdV, l'Amministratore Unico, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

14.6 Misure in caso di violazioni della Policy Whistleblowing

In relazione a quanto previsto dalla legge 179/2017 e dal D.lgs. 24/2023, sono sanzionabili le seguenti condotte: violazione delle misure di tutela del segnalante; effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

Alla luce di ciò, le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza sostanziale delle prescrizioni individuate nella "Policy Whistleblowing", con particolare riferimento alla violazione delle misure di tutela del segnalante e alle segnalazioni che si rivelano infondate effettuate con dolo o colpa grave, sono: • richiamo verbale o scritto; • multa non superiore a 4 ore della retribuzione base; • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni; • licenziamento con preavviso; • licenziamento senza preavviso.

15. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

Per ciò che riguarda la tipologia di reati cd. "presupposto", rientranti nella disciplina in esame, nel corso degli anni si è sensibilmente ampliato, fino a ricomprendere la quasi totalità dei "reati d'impresa".

I reati e gli illeciti per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell'Ente sono i seguenti: 1) fattispecie criminoso previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio), e precisamente: • Art. 317 c.p. – Concussione • Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione • Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.) • Art. 319-ter, comma 1, comma 2 c.p. – Corruzione in atti giudiziari • Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità • Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio • Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore • Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione • Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. • Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite. • Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico • Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche • Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato • Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato • Art. 640-ter c.p. – Frode informatica, se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico • Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti • Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente • 356 – Frode nelle pubbliche forniture 2) fattispecie criminoso di cui all'art. 24-bis del Decreto (cd. delitti informatici e trattamento illecito dei dati), ovvero: • Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici • Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico • Art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici • Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico • Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche • Art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche • Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e

programmi 29 informatici • Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità • Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici • Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità • Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica; 3) fattispecie criminose previste dall'art. 24-ter del Decreto cd. delitti di criminalità organizzata (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94) in particolare: • Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere • Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso • Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico – mafioso • Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis • Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione • Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope • Art. 407 comma 2, lett. a) n.5 c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari 4) fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409) - cd. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, e precisamente: • Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendila e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate • Art. 454 c.p. - Alterazione di monete • Art. 455 c.p. - Spendila e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate • Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede • Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati • Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo • Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. • Art. 464, co.1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati • Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; • Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 5) fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis.1 (introdotto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99) - cd. delitti contro l'industria e il commercio ovvero: • Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio • Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza • Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali • Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio 30 • Art. 516 c.p. -

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine • Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci • Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale • Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei protocolli agroalimentari 6) fattispecie criminose previste dall'art. 25-ter (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61) - c.d. reati societari, e precisamente: • Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali • Art. 2621-bis c.c. False comunicazioni sociali • Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori • Art. 2625 c.c. - Impedito controllo • Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti • Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve • Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante • Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori • Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi • Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale • Art. 2633 c.c.- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori • Art. 2635 c.c. comma 3 - Corruzione tra privati, quanto alla sola condotta attiva del corruttore • Art. 2635-bis c.c. istigazione alla corruzione tra privati • Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'Assemblea • Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio • Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza • art. 54 D.Lgs. 19/2023 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare La Legge n. 69 del 27 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" cd. "Legge Anticorruzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 30 maggio 2015 ed entrata in vigore dal 14 giugno 2015 è intervenuta su alcune tipologie di reati contro la P.A. (peculato, corruzione ed induzione indebita) aumentandone le pene, sul reato di falso in bilancio con sanzioni più severe per le società e gli amministratori che compiono "false comunicazioni sociali" ed inasprendo le sanzioni per l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Dunque, successivamente all'entrata in vigore della legge de qua sono modificati ed integrati i seguenti articoli: art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata), art. 25 (reati commessi nei rapporti con la PA), art. 25-ter (reati societari) del D. Lgs. 231/2001.

Con Legge n. 3 del 2019, che ha introdotto come reato presupposto il nuovo reato di "Traffico di influenze illecite", il legislatore è intervenuto sulle disposizioni in tema di sanzioni interdittive: Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui

all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, 31 comma 1, lettera b). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

7) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare: • Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive • Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico • Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati • Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale • Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale • Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo • Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione • Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi • Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione • Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato • Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione • Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata • Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali. • Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

8) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater 1 (introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7) cd. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ovvero: • Art. 583-bis c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

9) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quinquies (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei c.d. delitti contro la personalità individuale, e precisamente: • Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù • Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile • Art. 600-

ter c.p. commi 1,2,3,4 - Pornografia minorile 32 • Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico • Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile • Art. 601 c.p. - Tratta di persone • Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi • Art. 603-bis – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro • Art. 609-undecies - Adescamento di minorenni 10) fattispecie criminose di cui all'art. 25-sexies e art. 187-quinquies TUF del Decreto (previste dal TUF, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha attuato in Italia la Direttiva 2003/6/CE - Direttiva Market Abuse) cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, e precisamente: • Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate • Art. 185 TUF – Manipolazione di mercato • Art. 187-bis TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate • Art. 187-ter TUF - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato 11) fattispecie criminose previste dall'art. 25-septies con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero: • Art. 589 c.p. - Omicidio colposo • Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi e gravissime 12) fattispecie criminose di cui all'art. 25-octies che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ovvero: • Art. 648 c.p. - Ricettazione • Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio • Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita • Art. 648-ter. 1 c.p. - Autoriciclaggio 13) Fatto-reato di cui all'art. 25-octies I aventi ad oggetto i “delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”, ovvero: • Art. 493-ter c.p. – indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; • Art. 493-quater c.p. – detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti; • Art. 640-ter c.p., nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro; 14) fattispecie criminose previste dall'art. 25-nonies del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15) cd. delitti in materia di violazione del diritto d'autore in particolare: • Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A. - Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio • Art. 171-bis L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio • Art. 171-ter L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 33 • Art. 171-septies L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio • Art. 171-octies L.A. – Protezione del diritto d'autore e di

altri diritti connessi al suo esercizio 15) fattispecie criminose previste dall'art. 25-decies del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) cd. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ovvero: • Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria 16) fattispecie criminose previste dall'art. 25-undecies del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121) cd. Reati ambientali ovvero: • Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; • Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto • Art. 137 commi 2, 3, e 5 D. Lgs. 152/06 - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/ o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/ o dalle autorità competenti; • Art. 137 comma 11 D. Lgs. 152/06 – Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee; • Art. 137 comma 13 D. Lgs. 152/06 - Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento; • Art. 256 comma 1 lett. a e lett. b D. Lgs. 152/06 - Gestione non autorizzata di rifiuti; • Art. 256 comma 3 D. Lgs. 152/06 - Realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica; Art. 256 comma 5 D. Lgs. 152/06 - Miscelazione di rifiuti pericolosi • Art. 256, comma 6, primo periodo, D. Lgs. 152/06- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi; • Art. 257 comma 1 e comma 2 D. Lgs. 152/06 - Omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante; • Art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/06 - Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti; • Art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti; • Art. 260, comma 1 e 2 D. Lgs. 152/06 -Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Con D.lgs 21/2018 il riferimento all'art. 260 c.p. è stato sostituito dal riferimento al reato di cui all'art. 452-quaterdecies "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"; • Art. 260-bis, comma 6 D. Lgs. 152/06 - Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti • Art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo D. Lgs. 152/06 - Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI; • Art. 260-bis, comma 8 D. Lgs. 152/06 - Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata. • Art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/06 - Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle 34 autorità competenti. • Artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992 - Reati riguardanti il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e i reati relativi

alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica; • Art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive; • Artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi. La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 ed entrata in vigore dal 29 maggio 2015 ha introdotto nel codice penale un nuovo lungo elenco di reati ambientali (inseriti nel Titolo VI-bis -Libro II - "Dei delitti contro l'ambiente"), molti dei quali inseriti tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente. Da ciò è conseguita una modifica ed integrazione dell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01; nella fattispecie sono stati introdotti i seguenti nuovi delitti: • inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) • disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) • delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) • circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) • traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) 17) fattispecie criminose previste dall'art.25-duodecies del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109) che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), ovvero: • Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato; • Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D. Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine • Art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 17) fattispecie criminose previste dall'art. 25-terdecies del Decreto (introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167), che rimanda al reato previsto dall'art. 3 co. 3 bis della Legge n. 654 del 1975, sostituito con rimando all'art. 604-bis c.p. con D.Lgs 21/2018: viene punita la "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"; 18) fattispecie criminose di cui all'art. 10 della L. n. 146/06, che estende il D. Lgs. 231/01 a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "transnazionale", ovvero: 35 • Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere • Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso • Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità

giudiziaria • Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale • Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri • Art. 74 D.P.R. n. 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope • Art. 12 c. 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/98) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. 19) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quaterdecies, introdotto dall'art. 5, comma 1, della L. 3 maggio 2019, in merito ai reati di cui agli art. 1 e 4 della legge del 13 dicembre 1989 n. 401, ovvero "frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati per mezzo di apparecchi vietati". 20) fattispecie criminose considerate dall'art. 25-quinquiesdecies, introdotto dal D.L. 124/2019, convertito in legge con L. 157/2019, in relazione agli l'art. 2 co. 1 e co. 2bis, l'art. 3, l'art. 8 co. 1 e co. 2bis, l'art. 10, l'art. 11 del D.lgs 74/2000, ovvero dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 21) fattispecie criminose previste dall'art. 25-sexiesdecies, introdotto dal D.lgs. 75/2020, ovvero: • art. 282 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali; • art. 283 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci nei 36 laghi di confine; • art. 284 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci; • art. 285 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea; • art. 286 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nelle zone extra-doganali; • art. 287 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali; • art. 288 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nei depositi doganali; • art. 289 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione; • art. 290 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti; • art. 291 D.P.R. n. 43/1973 -

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea; • art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri; • art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri; • art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; • art. 292 D.P.R. n. 43/1973 - Altri casi di contrabbando; • art. 295 D.P.R. n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del contrabbando; 22) fattispecie criminose previste dall'art 27-septiesdecies e art. 25-duodevicies in tema di "delitti contro il patrimonio culturale", introdotti con D.lgs. 22/2022, ovvero: Art. 518- bis c.p. – furto di beni culturali Art. 518-ter c.p. – appropriazione indebita di beni culturali Art. 518-quater c.p. – ricettazione di beni culturali Art. 518-octies c.p. – falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali - art. 518-novies c.p. – violazioni in materia di alienazione di beni culturali Art- 518-decies c.p. – importazione illecita di beni culturali Art. 518-undecies c.p. – uscita o esportazione illecite di beni culturali Art. 518-duodecies c.p. – distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici Art. 518-quaterdecies c.p. – contraffazione di opere d'arte.

Da ultimo, impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.); omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c.p.); abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255 *bis* del D. Lgs. 152/2006); abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 *ter* del D. Lgs. 152/2006); combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis* del D. Lgs. 152/2006); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.); delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259 *ter* del D. Lgs. 152/2006), che sancisce la punibilità dei fatti di cui agli artt. 255 *bis* (abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255 *ter* (abbandono di rifiuti pericolosi), 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (spedizione illegale di rifiuti) del D. Lgs. 152/2006 anche se commessi per colpa (con l'applicazione di una sanzione ridotta ai sensi del nuovo comma 2 *bis* dell'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001) -modifiche alla disciplina sostanziale di una serie di reati presupposto, nella fattispecie: artt. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), 256 *bis* (combustione illecita di rifiuti), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) e 259 (separazione illegale di rifiuti) del D. Lgs. 152/2006 e agli artt. 452 *sexies* (traffico e abbandono di materiale ad altra radioattività) e 452 *quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) c.p.; aggravamento del trattamento sanzionatorio per i reati di cui agli artt. 452 *bis* (inquinamento ambientale), 452 *quater* (disastro ambientale), delitti

associativi di cui all'art. 452 *octies* c.p. (circostanza aggravanti), art. 452 *sexies* (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) c.p., e artt. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (spedizione illegale di rifiuti) del D. Lgs. 152/2006. - introduzione, al nuovo comma 1 *bis* dell'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001, delle sanzioni interdittive per i delitti di cui agli artt. 452 *bis* (inquinamento ambientale), 452 *quater* (disastro ambientale), delitti associativi di cui all'art. 452 *octies* c.p. (circostanza aggravanti), art. 452 *sexies* (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e 452 *quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) c.p. inoltre, per i reati indicati negli artt. 452 *bis*, 452 *quater*, 452 *sexies*, 452 *quaterdecies* c.p. e dagli artt. 256, 256 *bis*, 259 del D. Lgs. 152/2006, è stata sancita la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati alla unica o prevalente finalità di consentire o agevolare la commissione del reato.

Da ultimo il D. lgs. 211/25 che ha comportato modifiche al Libro II del Codice penale, attraverso l'introduzione del Capo I-BIS rubricato "Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea". All'interno del Capo I-BIS sono inserite nuove fattispecie delittuose di Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.), Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter c.p.), Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.), Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-quinquies c.p.). I nuovi reati sono stati altresì inseriti nei quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, attraverso l'aggiunta nel D.lgs. 231/2001 dell'art. 25-*octies*.2. Si è, inoltre, intervenuto sulla determinazione della pena pecuniaria da irrogare, in caso di condanna dell'ente, inserendo nell'art. 10 D.lgs. 231/2001 il comma 3-bis: "Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito".

